

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 282  
ad iniziativa dei consiglieri Cesetti, Giacinti:  
Modifiche della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia  
di organizzazione e di personale della Regione”.**

Signori consiglieri,

con questo intervento legislativo si propone di modificare alcune disposizioni differenti della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

Con l'articolo 1, 2 e 3 della proposta, che contengono rispettivamente la novella dell'articolo 4, dell'articolo 16 e dell'articolo 16bis, si viene a limitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrative della Giunta regionale alle sole transazioni cosiddette “novative”, ossia a quelle previste dal secondo comma dell'articolo 1965 del codice civile (le transazioni con le quali mediante le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti ) e correttamente si attribuiscono ai dirigenti di servizio e ai responsabili delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione i restanti atti di transazione (propriamente quelli indicati al primo comma dell'articolo 1965 del codice civile). Ciò in quanto questi ultimi contratti attengono alla sfera della discrezionalità gestionale, di competenza del dirigente che è soggetto deputato alla gestione della procedura di adozione dell'atto e conosce tutti gli sviluppi della procedura medesima.

Sotto tutt'altro profilo, poi, interviene l'articolo 4, il quale contiene la modifica parziale dell'articolo 27, nella parte in cui disciplina i criteri per il conferimento dell'incarico di Segretario generale della Giunta regionale. La constatazione di partenza è che una delle più importanti leve per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa nel suo complesso è dato dalla dirigenza, per il ruolo strategico indefettibile che le risorse umane rivestono in ogni sistema ed in tale contesto se particolare rilevanza, per l'indipendenza e il corretto esercizio delle funzioni dirigenziali, hanno i criteri stabiliti per l'individuazione dei soggetti da proporre agli uffici, cruciali sono quelli che l'ordinamento regionale pone alla base della scelta del soggetto cui attribuire l'incarico apicale dell'Amministrazione.

Premesso che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (ex multis sentenza 251/2016) ritiene che gli aspetti relativi non solo alle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo dirigenziale, ma anche il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi siano aspetti inerenti ai profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica ed, in quanto tali, li riconduce alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (tanto che il legislatore statale interviene in questi casi solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione - sentenza della Corte costituzionale 105/2013), in merito al conferimento dell'incarico apicale dell'Amministrazione regionale si ritiene di dover intervenire in correzione dell'attuale disciplina nel senso indicato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nonché della Magistratura contabile della pubblica amministrazione.

Specificatamente: ferme restando le vigenti disposizioni che stabiliscono il rispetto, anche per l'incarico di Segretario generale della Giunta regionale, dei requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali così come prescritti al comma 2 dell'articolo 28 della medesima legge 20/2001 e ferma restando (coerentemente con la tipologia di incarico di vertice dell'apparato amministrativo di che trattasi) la norma che espressamente prevede l'adozione del provvedimento di incarico senza necessità di valutazioni comparative, si prescrive che l'incarico è conferito a dirigenti regionali e che può essere, altresì, conferito a soggetti interni o esterni di particolare e comprovata qualificazione

professionale non rinvenibile tra i dirigenti dell'Amministrazione, che siano in possesso di laurea ed abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.

In altri termini oggi si propone di superare la novella che, nel 2012 (con l'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 - legge finanziaria per il 2013), aveva posto sullo stesso piano i soggetti interni ed i soggetti esterni, prescindendo per entrambi, dall'aver superato un apposito concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale regionale, e lo si fa col disporre che l'incarico dirigenziale apicale dell'Amministrazione debba essere conferito in via prioritaria ad un dirigente del ruolo regionale e che possa essere attribuito o ad un soggetto interno o ad un soggetto esterno se di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile tra i dirigenti dell'Amministrazione. In tal ultime fattispecie proprio per la considerazione che detti soggetti, interni o esterni che siano, non appartengono ai ruoli della dirigenza regionale, si richiede che essi posseggano due requisiti soggettivi (laurea e quinquennio di attività svolta in funzioni dirigenziali).

Del resto nel canone costituzionale e comunitario di buona amministrazione rientra la sana gestione delle risorse pubbliche nel conferimento degli incarichi, e per questo il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali non a dirigenti di ruolo dell'Amministrazione deve essere indicato come un'eccezione anche per le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese del personale, non solo quando trattasi di conferimento di incarichi dirigenziali non generali.

Il Segretario generale, infatti, ha un incarico sicuramente di natura fiduciaria, ma si ritiene legittima un'aspettativa di imparzialità nell'esercizio di compiti che sono particolarmente delicati, tanto che per il principio del buon andamento della pubblica amministrazione si richiede che le funzioni di direzione di vertice delle strutture fondamentali dell'apparato burocratico (appunto quelle di livello dirigenziale) siano attribuite a soggetto munito di adeguate competenze, il che è assicurato essenzialmente dal fatto che il soggetto al quale questo incarico è affidato rivesta la qualifica dirigenziale e ad essa abbia avuto accesso per concorso, inteso questo quale principio costituzionale imprescindibile.

Le disposizioni hanno carattere normativo e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale per cui con l'articolo 5 si inserisce la dichiarazione di invarianza finanziaria.

Infine l'articolo 6 prevede la dichiarazione d'urgenza.